

Spese di mediazione Confconcordia

Le indennità dovute da ciascuna parte all' organismo per la Mediazione comprendono le spese d'avvio del procedimento, le spese di Mediazione relative al primo incontro e le eventuali spese di mediazione successive al primo incontro.

Le indennità sono determinate ai sensi degli artt. 28, 30, 31 e 32 del D.M. 150 del 24.10.2023

Gli importi minimi indicati nella Tabelle delle spese di mediazione di cui al presente regolamento non possono essere derogati.

Nessun'altra somma, oltre a quelle riportate nella Tabella, sarà dovuta dalle parti all'organismo, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l'eccezione:

- b) dell'IVA, se dovuta;
- c) delle spese documentate necessarie per lo svolgimento della Mediazione;
- d) di eventuali spese documentate per servizi essenziali allo svolgimento della mediazione, quali ad esempio, la fornitura del servizio di firma da remoto alle parti o eventuali costi per il servizio di videoconferenza.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16 comma 4 del D.M. 150/2013.

Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del procedimento di mediazione. Qualora non fossero corrisposte almeno in misura non inferiore alla metà, non sarà dato seguito al procedimento.

In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore non può rifiutarsi di svolgere la mediazione; **le indennità in ogni caso dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.**

Il raggiungimento di un accordo conciliativo obbliga le parti al pagamento delle spese di Mediazione e delle maggiorazioni previste dal D.M. 150/2023.

Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili a una parte specifica.

Tutte le somme, comunque, sono dovute all'Organismo da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato fra

l'esperto e le parti, che provvederanno al saldo dietro presentazione di fattura. Tali spese non rientrano nella tabella.

Di seguito, la tabella A relativa alle nuove spese di avvio ex art. 28 comma 4 D.M. 150/2013:

<p><u>Euro 40,00</u> per le liti di valore sino a euro 1.000,00;</p>
<p><u>Euro 75,00</u> per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00;</p>
<p><u>Euro 110,00</u> per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 e indeterminato.</p>

Di seguito la Tabella B per le spese di mediazione relative al primo incontro ex art. 28 comma 5 D.M. 150/2023

<p><u>Euro 60,00</u> per le liti di valore non superiore a euro 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;</p>
<p><u>Euro 120,00</u> per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;</p>
<p><u>Euro 170,00</u> per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto.</p>

Tutti gli importi sono IVA esclusa.

Le indennità di cui alle tabelle A e B sono dovute, dalla parte istante anche qualora la parte invitata non aderisca alla mediazione e non sia presente al primo incontro e si applicano al seguente caso:

- Chiusura della mediazione all'esito del primo incontro con verbale negativo;

Nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo al primo incontro o nei successivi oppure abbia esito negativo successivamente al primo incontro, ogni parte dovrà corrispondere le indennità di mediazione di cui alla seguente tabella C:

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE ORGANISMO CONFCONCILIA		
Spesa (per ciascuna parte)		
Valore della lite	MINIMO	MASSIMO
Fino a € 1.000	€ 140	160
Da € 1.001 a € 5.000	€ 270	290
Da € 5.001 a € 10.000	€ 420	440
Da € 10.001 a € 25.000	€ 650	720
Da € 25.001 a € 50.000	€ 950	1.200
Da € 50.001 a € 150.000	€ 1.300	1.500
Da € 150.001 a € 250.000	€ 2.000	€ 2.500
Da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000	€ 3.900
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 4.400	€ 4.600
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 5.700	€ 6.500
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 7.800	€ 10.000
Oltre € 5.000.000	0,2% valore lite	0,3% valore lite
In caso di valore INDETERMINABILE BASSO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 1.001 A € 5.000		
In caso di valore INDETERMINABILE MEDIO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 10.001 A € 25.001		
In caso di valore INDETERMINABILE ALTO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 50.001 A € 150.000		

Agli importi di cui alla Tabella C si applicheranno le seguenti maggiorazioni:

- In caso di mediazione conclusa con esito positivo al primo incontro, maggiorazione degli importi del 10% e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B;
- In caso di mediazione conclusa con esito positivo in incontri successivi al primo, maggiorazione degli importi del 25% e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B;
- In caso di mediazione conclusa con esito negativo in incontri successivi al primo, nessuna maggiorazione e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Riduzioni applicabili

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi delle tabelle A, B e C è ridotta di un quinto.

Esempi di calcolo dei costi in mediazione

Tipo di mediazione	Valore	Esito	Spese di avvio	Spese di mediazione Primo incontro	Indennità mediazione Incontri successivi	Riduzioni	maggiorazioni	Totale
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Negativa I° incontro	€ 40	€ 60		- 20%		€ 80
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Negativa dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 160 – 60€ = € 100	-20%		€ 160
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Positiva I° incontro	€ 40	€ 60	€ 176- 60€ = € 116	-20%	+ 10% su € 160	€ 172,80
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Positiva dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 200- 60€ = 140	- 20%	+ 25% su € 160	€ 192,00
Volontaria	€ 1000	Positiva dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 200- 60€ = 140		+ 25% su € 160	€ 240,00

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il precedente capoverso.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste per l'indicazione del valore o le parti non concordano sul valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal presente regolamento, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Le spese di mediazione, che comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e dovranno comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.